

N. R.G. 5536/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Angela Scalise Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **5536/2017** promossa in grado d'appello

DA

INTERROUTE S.P.A., elettivamente domiciliata in Via Della Posta, 7 20123 Milano presso lo studio dell'Avv. Modenesi Stefano, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli Avv. Boso Caretta Alessandro, Via Della Posta, 7 20123 Milano; Ronchi Matteo, Via Della Posta, 7 Milano; Vallar Giulia Margherita, Piazza Appio Claudio, 8 20124 Milano

IMPUGNANTE

CONTRO

CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Via Bernardino Zenale, 19 Milano presso lo studio dell'Avv. Monaco Eutimio, che la



rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'Avv. Argentieri Piuma Stefania, Via Per Capocolonna Lott. S. Leonardo 88900 Crotona

IMPUGNATA

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.

Per INTERROUTE S.P.A. :

“1. Ferme le restanti statuizioni del Lodo e in particolare quelle in relazione all'accertamento del credito di Interoute nei confronti di Clouditalia e all'assenza di inadempimenti rilevanti ai fini della pretesa risoluzione del contratto O&M Attivo (Lodo, paragrafo X H, capoversi da 263 a 266 e 276 e relativa parte in dispositivo) nonché quelle in relazione alla validità dei Contratti IRU e O&M Attivo, dichiarare, per i motivi gradatamente indicati in atti, la nullità parziale del Lodo emesso dal Tribunale Arbitrale della Corte Internazionale di Arbitrato ref. n. 20757/EMT/GR, con sede a Milano, in data 12 maggio 2017 nella parte in cui:

- ha dichiarato sussistere un obbligo di rinegoziazione del contratto e ha ritenuto sussistere un inadempimento da parte di Interoute, in relazione alla domanda formulata (solamente) in corso di causa da Clouditalia (Lodo, paragrafo X G capoversi da 215 a 262 e relativa parte in dispositivo);

e/o nella parte in cui

- pur accertando il credito vantato da Interoute nonché in assenza di domanda o potere alcuno, ha, poi, ritenuto sulla base della su-esposta asserita violazione dell'obbligo di rinegoziazione di dichiarare temporaneamente inesigibile il credito di Euro 1.1.37.305,55 corrispondente alla metà degli importi pur accertati come dovuti in relazione al Contratto O&M attivo relativi al periodo da settembre 2015 a dicembre 2016 (Lodo par. X H, limitatamente Lodo par. X H, limitatamente ai capoversi da 267 a 275 e 277 e relativa parte in dispositivo).



2. *Dichiarare la immediata esigibilità dell'importo di Euro 1.1.37.305,33 (corrispondente al 50% alla metà degli importi pur accertati come dovuti dal Lodo in relazione al Contratto O&M attivo relativi al periodo da settembre 2015 a dicembre 2016, ma dichiarato attualmente "inesigibile", oltre interessi convenzionali sino al soddisfo, e, per l'effetto, condannare Clouditalia al relativo pagamento in favore di Interoute.*

3. *Disporre ogni provvedimento opportuno conseguente.*

4. *In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari".*

Per CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:

in via preliminare ed assorbente dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della impugnazione parziale del Lodo Arbitrale Ref. n. 20757/EMT /GR- emesso in data 12 maggio 2017 dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale – promossa da Interoute S.p.A. per i motivi tutti indicati nella narrativa della Comparsa di Costituzione e Risposta;

in diritto e nel merito, in ogni caso:

a) respingere la impugnazione per nullità parziale del Lodo Ref. n. 20757/EMT/GR, e, per l’effetto, della domanda di condanna al pagamento, poiché infondata in diritto e nel merito per i motivi tutti indicati nella narrativa della Comparsa di Costituzione e Risposta e, per l’effetto, confermare integralmente il Lodo Ref. n. 20757/EMT/GR;

b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento del Lodo Ref. n. 20757/EMT/GR, non decidere la controversia nel merito, rimettendo il giudizio al Collegio Arbitrale di cui all’art. 16 del Contratto per la Concessione del diritto di uso di Infrastrutture di Telecomunicazioni del 28.09.2000 e di cui all’art. 25 del Contratto di Manutenzione per le Infrastrutture di Telecomunicazioni del 14.11.2001;



in ogni caso condannare Interoute S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma c.p.c..

Con vittoria di diritti, onorari e spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei costituiti difensori”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con lodo arbitrale, emesso in data 12.05.2017 dalla Corte Internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI), gli arbitri - Prof. Avv. M. Rescigno, Prof. Avv. M. Orlandi e Prof. Avv. L. Radicati Di Brozolo -, nella causa n. 20757/EMT/GR promossa da Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. (in seguito “Clouditalia”) nei confronti di Interoute s.p.a. (in seguito “Interoute”), hanno così deciso:

“quanto alle domande di Clouditalia:

- *accerta, nei termini indicati al par. C, l’inadempimento di Interoute al Contratto O&M;*
- *respinge, per difetto del presupposto della non scarsa importanza dell’inadempimento, la domanda di risoluzione del Contratto O&M;*
- *condanna Interoute al pagamento di Euro 20.000, in favore di Clouditalia a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento al Contratto O&M;*
- *accerta, nei termini indicati al par. D, l’inadempimento di Interoute all’art. 7 del Contratto IRU e per l’effetto condanna Interoute al pagamento di Euro 8.000 in favore di Clouditalia, a titolo di risarcimento del danno;*
- *accerta, nei termini indicati al par. D, l’inadempimento di Interoute all’art. 8 del Contratto IRU e per l’effetto condanna Interoute al pagamento di Euro 73.125,11 in favore di Clouditalia;*



- respinge le domande di Cloudditalia di ripetizione di indebito oggettivo e ingiustificato arricchimento;
- respinge le domande di Cloudditalia di risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica, per abuso di posizione dominante, per il compimento di atti di concorrenza sleale o di illecito extracontrattuale;
- accoglie la domanda di Cloudditalia volta ad accertare il diritto alla rinegoziazione del Contratto O&M e accerta l'inadempimento di Interoute all'obbligo di procedere alla rinegoziazione del Contratto O&M;

quanto alle domande riconvenzionale di Interoute:

- accoglie in parte la domanda riconvenzionale di Interoute e condanna Cloudditalia al pagamento in favore di Interoute dei seguenti importi:
 - o Euro 516.599,50, oltre interessi convenzionali a partire dal 14 agosto 2014 (v. doc. C-11) al saldo, relativo agli importi dovuti per l'anno 2014;
 - o Euro 1.353.873,33, pari a 9/12 del canone annuo dovuto per l'anno 2015, oltre interessi convenzionali dal 31.3.2015 al saldo (pagamento a 60 gg. a decorrere dalla data convenzionale fattura ai sensi dell'art. 11.2 del Contratto O&M);
 - o nei termini di cui in motivazione Euro 1.137.303,55 pari al 50% degli importi pari ai 3/12 del canone annuo dovuto per l'anno 2015 e dell'intero canone dovuto per l'anno 2016 oltre interessi convenzionali sino al soddisfo (pagamento a 60 gg. a decorrere dalla data convenzionale fattura ai sensi dell'art. 11.2 del Contratto O&M) a partire dal 31.3.2015 su Euro 225.645,56 (451.291,11/2) e a partire dal 29.3.2016 su Euro 911.658,00 (1.823.315,99/2).

respinge ogni altra domanda, di merito e istruttoria, ed eccezione formulata dalle parti.



In ragione della reciproca soccombenza delle parti il Collegio compensa integralmente le spese legali e di arbitrato tra le parti”.

2. Interoute ha proposto impugnazione avverso tale decisione *ex artt. 827 e ss. c.p.c.*, chiedendo, in particolare:

I. la nullità parziale del lodo, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., nella parte in cui:

- ha accolto la domanda di accertamento dell’obbligo di rinegoziazione del Contratto O&M attivo proposta da Clouditalia;
- ha ritenuto sussistere un inadempimento di Interoute a tale obbligo di rinegoziazione;
- ha conseguentemente dichiarato temporaneamente inesigibile il credito di Interoute della somma di euro 1.137.305,55, corrispondente alla metà degli importi dovuti in virtù del Contratto O&M attivo per il periodo settembre 2015-dicembre 2016.

II. la dichiarazione di immediata esigibilità del credito suindicato, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo, e, per l’effetto, la condanna di Clouditalia al relativo pagamento.

Le richieste di parte impugnante si fondano sui seguenti motivi, così testualmente formulati:

“Primo motivo di impugnazione: violazione delle regole procedurali in relazione alla formulazione, modifica e qualificazione della domanda "di rinegoziazione": nullità parziale per omissione delle forme prescritte, violazione del contraddittorio e ultrapetizione;

Secondo motivo di impugnazione: insussistenza del dovere di rinegoziazione in generale e nel caso di specie; nullità parziale del lodo per violazione di norme di diritto, omessa pronuncia e contraddittorietà;

Terzo motivo di impugnazione: inammissibilità, in ogni caso, della domanda di rinegoziazione formulata dal debitore inadempiente in sede di giudizio di accertamento



e condanna al pagamento del prezzo: nullità del lodo per violazione di norme di diritto e di ordine pubblico, contraddittorietà del lodo e omessa statuizione su eccezione della parte;

Quarto motivo: insussistenza dei requisiti per la rinegoziazione;

Quinto motivo di impugnazione: non configurabilità e insussistenza, in ogni caso, di inadempimento da parte di Interoute: nullità del lodo per violazione di norme di diritto e contraddittorietà;

Sesto motivo di impugnazione: inammissibilità in ogni caso della declaratoria di temporanea "inesigibilità" di una parte del credito accertato come dovuto: nullità del lodo per violazione di norme di diritto e di ordine pubblico, vizio di ultra-petizione"

3. Clouditalia si è costituita nel presente grado di giudizio, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in via principale, il rigetto dell'impugnazione.

4. All'udienza del 20.03.2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le rispettive repliche.

Espletato l'incombente, il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 13.06.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Anzitutto è opportuno premettere le circostanze fattuali su cui si basa la presente controversia.

Interoute (già Eurostrada s.p.a.) e Clouditalia (già Edisontel s.p.a.) - hanno stipulato:

- A. in data 28.09.2000, un contratto di concessione di diritto d'uso inalienabile di infrastrutture di telecomunicazioni (di seguito, "Contratto IRU attivo"; doc. 1 fascicolo di primo grado di Interoute) e, in data 14.11.2001, un contratto di



manutenzione di infrastrutture di telecomunicazione (di seguito, il “Contratto O&M attivo”; doc. 2 fascicolo di primo grado di Interoute), in forza dei quali Interoute ha concesso a Clouditalia l’utilizzo di un condotto all’interno della propria rete di telecomunicazioni e dei relativi servizi di manutenzione.

B. a parti invertite, in data 21.06.2001, un ulteriore contratto di concessione di diritto d’uso inalienabile di infrastrutture di telecomunicazioni (di seguito, il “Contratto IRU passivo”; doc. 4 fascicolo di primo grado di Interoute) e, in data 17.12.2001, un ulteriore contratto di manutenzione di infrastrutture di telecomunicazione (di seguito, il “Contratto O&M passivo”, doc. 5 fascicolo di primo grado di Interoute), in virtù dei quali Clouditalia ha concesso a Interoute l'utilizzo di due condotti all’interno della propria rete di telecomunicazioni e dei relativi servizi di manutenzione.

Nel 2014 Clouditalia è rimasta inadempiente agli obblighi derivanti dal Contratto O&M attivo, oggetto della presente controversia, in quanto ha omesso il pagamento della fattura per il canone di manutenzione del 2014 pari alla somma di euro 1.933.840,28 (doc. 9 fascicolo di primo grado di Interoute). Le parti hanno quindi concordato un piano di rientro (doc. 10 fascicolo di primo grado di Interoute), che, tuttavia, è rimasto inadempito da Clouditalia per aver onorato solamente 3 delle 6 rate complessive.

Per questo, Interoute ha agito in via monitoria e, in data 16.12.2014, ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 516.699,50 (doc. 11 fascicolo di primo grado di Interoute). Clouditalia ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di giurisdizione in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 25 del Contratto O&M attivo, che prevedeva “[...] 25.3. *Qualora fosse impossibile addivenire ad un accordo amichevole, qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o relativo al presente Contratto o la sua violazione, rescissione o invalidità verranno rinviate in arbitrato secondo le*



Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale attualmente in vigore. Gli arbitri saranno in numero di tre. La lingua dell'Arbitrato è l'italiano. La sede dell'arbitrato è Milano". Di conseguenza, Interoute ha rinunciato al decreto ingiuntivo e Clouditalia ha rinunciato agli atti del procedimento di opposizione.

Con domanda di arbitrato del 31.12.2014, Clouditalia ha avviato un procedimento arbitrale nei confronti di Interoute, chiedendo:

- l'accertamento dell'inadempimento di Interoute agli obblighi manutentivi del Contratto O&M attivo;
- la risoluzione del Contratto O&M attivo per inadempimento di Interoute e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni;
- in via di subordine, nullità del Contratto O&M attivo per abuso di posizione dominante o abuso di dipendenza economica e, per l'effetto, la condanna di Interoute alla restituzione degli importi fatturati e al risarcimento dei danni;
- in via di gradato subordine, la ripetizione di indebito del compenso illegittimamente corrisposto ad Interoute a titolo di manutenzione ordinaria e, di conseguenza, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni;
- l'accertamento del diritto alla rinegoziazione del Contratto O&M attivo;
- l'accertamento dell'inadempimento di Interoute al Contratto IRU attivo e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.

Interoute si è costituita nel procedimento arbitrale, chiedendo, oltre al rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, la condanna di Clouditalia al pagamento integrale di alcune fatture relative al Contratto O&M attivo per la somma di euro 4.145.079,84, oltre interessi moratori.

Il Collegio arbitrale ha deciso nei termini di cui sopra.

6. Atteso che l'impugnazione è limitata alle parti riguardanti l'accoglimento della domanda di rinegoziazione del Contratto O&M attivo, l'accertamento



dell'inadempimento da parte di Interoute a tale obbligo di rinegoziazione e, la dichiarazione di temporanea esigibilità di parte del credito di Interoute (parr. 251 e ss. del lodo impugnato), le questioni oggetto dell'esame del Collegio sono le seguenti:

6.1. La pretesa inammissibilità dell'impugnazione

6.1.1. L'inammissibilità dell'impugnazione per *errores in iudicando*

6.1.2. L'ammissibilità dell'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico (art. 829, comma 3, c.p.c. post riforma), per contraddittorietà e per omissione di pronuncia (art. 829, comma 1, nn. 11 e 12, c.p.c.)

6.1.3. L'ammissibilità della domanda di dichiarazione di immediata esigibilità

6.2. La formulazione, modifica e qualificazione della domanda di accertamento dell'obbligo di rinegoziazione

6.3. La sussistenza del dovere di rinegoziazione

6.4. La rinegoziazione chiesta dal debitore inadempiente nel corso del giudizio volto a condannarlo al pagamento del prezzo

6.5. La sussistenza dei requisiti per la rinegoziazione

6.6. L'inadempimento all'obbligo di rinegoziazione

6.7. L'inesigibilità del credito come conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di rinegoziazione

6.8. Il risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*

6.1. La pretesa inammissibilità dell'impugnazione

6.1.1. L'inammissibilità dell'impugnazione per *errores in iudicando*

6.1.1.1. Cloudditalia eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione anzitutto nella parte in cui Interoute, con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, ha chiesto la nullità del lodo per *errores in iudicando*. Sostiene, infatti, che, nell'ipotesi - come quella del caso concreto - di un lodo emesso in conseguenza di una domanda di



arbitrato successiva al d.lgs. 40/2006 e disciplinato da una convenzione antecedente al decreto di riforma, deve applicarsi l'art. 829, comma 3, c.p.c. nella formulazione post riforma. In virtù di tale disposizione, che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto salvo diversa disposizione delle parti o della legge, ritiene che l'impugnazione è inammissibile, non avendo le parti o la legge previsto espressamente l'ammissibilità dell'impugnazione per *errores in iudicando*. Inoltre, sostiene l'inammissibilità dell'impugnazione anche in caso di applicabilità dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma, che prevedeva, al contrario, l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto salvo rinuncia delle parti. A tal proposito, ritiene che le parti, rinviando integralmente alle regole del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale e, in particolare, all'art. 34.6, hanno rinunciato all'impugnabilità del lodo per *errores in iudicando*.

6.1.1.2. Parte impugnante conferma l'applicabilità dell'art. 829, comma 3, c.p.c. nella formulazione post riforma e sostiene altresì che, nel caso specifico, la legge - che secondo la disposizione può derogare alla regola generale di inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto - va identificata con la legge vigente ai tempi della stipulazione della clausola compromissoria e, quindi, con l'art. 829, comma 2, c.p.c. nella formulazione vigente *ratione temporis*. Affermata, dunque, l'applicabilità di tale ultima disposizione (che, si ribadisce, prevedeva l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto salvo rinuncia), ritiene che un generico rinvio della convenzione di arbitrato al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale non costituisce una valida rinuncia all'impugnazione.

6.1.1.3. Il Collegio osserva che Cloudditalia ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nella formulazione previgente solo in occasione della comparsa conclusionale, la cui funzione è quella di specificare le ragioni, di fatto e di diritto, delle



domande e delle eccezioni già formulate negli scritti introduttivi. Pertanto, tale eccezione è anzitutto inammissibile.

Oltre a ciò, l'eccezione di inapplicabilità è altresì infondata. Come è noto, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nella formulazione previgente, il silenzio delle parti assumeva una valenza positiva, nel senso che, come detto, prevedeva l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo rinuncia delle parti. Successivamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, modificando l'art. 829 c.p.c., ha invertito i termini della regola, attribuendo al silenzio delle parti una valenza negativa. In particolare, il comma 3 dell'art. 829 c.p.c. nella formulazione post riforma prevede che l'impugnazione per violazione di regole di diritto è ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge. Lo stesso decreto di riforma ha previsto, inoltre, all'art. 27, l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti arbitrali successivi alla data di entrata in vigore del decreto (2.03.2006).

Alla luce di tale evoluzione normativa e, soprattutto, della norma transitoria, ci si è chiesti quale fosse il regime normativo a cui far riferimento al fine di valutare l'ammissibile dell'impugnazione per *errores in iudicando* di un lodo risultato di una domanda di arbitrato successiva alla data di entrata in vigore del decreto, ma regolato da una convenzione antecedente.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 9341, 9284 e 9285 del 2016, hanno affermato che *"In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato"*. In altri termini, secondo tale orientamento, attesa l'applicabilità dell'art. 829, comma 3, c.p.c. nel testo post riforma, per *"legge"*, che può derogare



all'inammissibilità dell'impugnazione *per errores in iudicando*, si intende la legge vigente al tempo della stipulazione della clausola compromissoria e, pertanto, il regime normativo cui far riferimento è quello previsto dall'art. 829, comma 2, c.p.c, nella formulazione antecedente la modifica.

Per quanto, come correttamente rilevato da parte impugnante nella comparsa conclusionale, questa Corte ha promosso una questione di costituzionalità con riferimento al *dictum* delle Sezioni Unite (ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale del 16 dicembre 2016 e del 17 luglio 2017), si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 2018, ha confermato l'interpretazione delle Sezioni Unite del 2016.

Attesa, dunque, l'applicabilità dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nella formulazione previgente, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione – proposta da Clouditalia già con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio - per rinuncia delle parti all'impugnazione per violazione delle regole di diritto. A tal proposito, è pacifico che il procedimento di arbitrato è regolato interamente dal Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella formulazione del 2012 in forza, da un lato, dell'art. 25 del Contratto O&M attivo, che espressamente e integralmente rinvia al “[...] *le Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale attualmente in vigore*” e, dall'altro, dell'art. 832, comma 3, c.p.c., secondo cui “*Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio*”, come, peraltro, anche conferma la lettera dell'atto di missione (cfr. nell'atto di missione; doc. 10 fascicolo di primo grado di Clouditalia, capo XI par. 40).

Ciò precisato, secondo l'art. 34.6 del Regolamento suindicato “*Il lodo è vincolante per le parti. La sottoposizione della controversia al regolamento comporta per le parti l'impegno a dare prontamente esecuzione al lodo e la presunzione che esse abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunciare*”.



Dunque, il Collegio ritiene che la rinuncia all'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sia stata volontariamente disposta dalle parti con il rinvio integrale al Regolamento e, quindi, anche alla norma di cui all'art. 34.6.

A tale ultimo proposito, Interoute sostiene che, essendo la clausola compromissoria precedente al Regolamento del 2012, è stato impedito alle parti di esercitare il diritto a rinunciare alla clausola di cui all'art. 34.6. Nondimeno, il Collegio osserva che, al momento della stipulazione della clausola compromissoria (14.11.2001) le parti hanno rinvio al Regolamento della Camera di Commercio Internazionale nella formulazione del 1998, vigente ai tempi, il quale, all'art. 28.6, prevedeva la stessa presunzione di rinuncia all'impugnazione; pertanto, Cloulditalia avrebbe ben potuto rinunciare a tale disposizione.

Per tutte le ragioni suesposte, il Collegio l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per *errores in iudicando* fondata.

6.1.2. L'ammissibilità dell'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico (art. 829, comma 3, c.p.c.) e per contraddittorietà e omissione di pronuncia (art. 829, comma 1, nn. 11 e 12, c.p.c.)

6.1.2.1. Parte impugnante eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione nella parte in cui il lodo è impugnato per contrarietà all'ordine pubblico, contraddittorietà e omissione di pronuncia in quanto sarebbe inapplicabile l'art. 829 c.p.c. nella formulazione post riforma.

6.1.2.2. Interoute ritiene che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'asserita inapplicabilità dell'art. 829, comma 1, nn. 11-12, e comma 3, c.p.c. post riforma sia smentita dall'art. 27 del d.lgs. 40/2006.

6.1.2.3. Il Collegio, preliminarmente, rileva che Cloulditalia ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 829, comma 3, c.p.c. post riforma – che prevede l'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico – per la prima volta nella comparsa conclusionale. Pertanto, per le ragioni *sub* 6.1.1.3, tale eccezione, è anzitutto inammissibile.



Inoltre, tanto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per inapplicabilità del suindicato art. 829, comma 3, c.p.c. quanto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per inapplicabilità dell'art. 829, comma 1, nn. 11 e 12 c.p.c. post riforma sono infondate.

Difatti, per quanto tali ipotesi di impugnazione siano state previste nell'attuale formulazione solo a seguito della modifica dell'art. 829 c.p.c. ad opera del d.lgs. 40/2006, come detto, lo stesso decreto, all'art. 27, ha previsto l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti arbitrali successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, indipendentemente dalla data di stipulazione della convenzione di arbitrato.

Ne consegue che, essendo stata la domanda di arbitrato depositata da Clouditalia nel dicembre 2014 (doc. 14 fascicolo di primo grado di Interoute e notificata a Interoute il 15.01.2015 (doc. 16 fascicolo di primo grado di Interoute), quindi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (2.03.2006), si applica l'art. 829 c.p.c. nella formulazione post riforma.

Peraltro, l'ammissibilità dell'impugnazione per *errores in procedendo* e per contrarietà del lodo all'ordine pubblico è imposta dal legislatore senza possibilità per le parti o per la legge di prevedere diversamente e, quindi, il rinvio all'art. 34.6 del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale, che prevede una presunzione di rinuncia all'impugnazione del lodo, non rileva.

Per le ragioni di cui sopra, l'impugnazione, nella parte in cui contesta la contrarietà all'ordine pubblico, la contraddittorietà e l'omissione di pronuncia del lodo, - almeno sotto questo profilo - è ammissibile.

6.1.3. L'ammissibilità della domanda di dichiarazione di immediata esigibilità

6.1.3.1. Clouditalia eccepisce l'inammissibilità della domanda di dichiarazione di immediata esigibilità del credito proposta da Interoute (cfr. conclusioni di Interoute,



capo 2), ritenendo che a questa Corte compete esclusivamente la fase rescindente del giudizio e non anche la fase rescissoria.

6.1.3.2. L'impugnante sostiene l'ammissibilità della domanda di cui al capo 2 delle conclusioni in virtù dell'art. 830 c.p.c.

6.1.3.3. Come è noto, l'art. 830, comma 2, c.p.c. prevede *“Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta”*.

Il Collegio in considerazione della sede italiana delle parti e dell'incontestata assenza di un accordo che disponga diversamente, conferma la possibilità di un giudizio di merito, subordinato alla eventuale dichiarazione di nullità del lodo; ad ogni modo, osserva che il giudizio di merito sarebbe escluso nell'ipotesi di declaratoria di nullità del lodo per vizio di ultrapetizione, di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.; infatti tale motivo di nullità, proposto da parte impugnante, non è espressamente previsto dalla disposizione di cui sopra.

Pertanto, la domanda di dichiarazione di immediata esigibilità del credito proposta da Interoute è ammissibile.

6.2. La formulazione, modifica e qualificazione della domanda di accertamento dell'obbligo di rinegoziazione

Preliminarmente, è documentato in atti che:



- la domanda di arbitrato di Clouditalia non conteneva la domanda di accertamento dell'obbligo di rinegoziazione del Contratto O&M attivo (doc. 14 fascicolo di primo grado di Interoute);
- in occasione dell'atto di missione, *“Clouditalia precisa che intende anche svolgere domanda volta ad ottenere il riequilibrio e l'adeguamento delle condizioni economiche del contratto intercorrente tra le parti, in ragione delle modificazioni intervenute dalla data della stipulazione che ne hanno determinato la sproporzione economica delle prestazioni di Clouditalia a fronte delle prestazioni di Interoute”* (doc. 16, in particolare p. 10, fascicolo di primo grado di Interoute);
- con la prima memoria del 15.09.2015, Clouditalia ha dichiarato che l'asserito mutamento delle condizioni contrattuali era dovuto alle *“evoluzioni del progresso tecnologico”* (doc. 18, p. 27, fascicolo di primo grado di Interoute);
- nella memoria conclusionale, Clouditalia fa riferimento alle *“evoluzioni che si registrano nel mercato delle telecomunicazioni”* (doc. 22, p. 65, fascicolo di primo grado di Interoute).

6.2.1. Il Collegio arbitrale, osservando che *“i quesiti e gli elementi essenziali di ciascuna domanda proposta nel presente procedimento sono descritti nell'atto di missione [...]”* (lodo impugnato, p. 35), ha ritenuto che *“Clouditalia con l'atto di missione in data 16.6.2015 ha formulato la domanda di rinegoziazione”* (lodo impugnato, p. 60) ed ha altresì affermato che, in virtù dell'ordinanza procedurale n. 1, *“è certo quindi che con la prima memoria entrambe le parti potevano modificare, precisare e integrare le domande proposte, senza per ciò incorrere in alcuna sanzione di inammissibilità”* (lodo impugnato, p. 35).

Pertanto, ritenendo la domanda tempestiva e ammissibile, come detto, ha dichiarato la sussistenza dell'obbligo di rinegoziazione del Contratto O&M attivo ed ha altresì accertato l'inadempimento a tale obbligo da parte di Interoute e, quindi, la non immediata esigibilità di parte dei crediti di quest'ultima.



6.2.2. Interoute, con il primo motivo di impugnazione, sostiene la nullità del lodo nella parte in cui ha dichiarato sussistere l'obbligo di rinegoziazione e l'inesigibilità del credito per violazione di regole procedurali, ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 7 e 9, c.p.c.

In particolare, ritiene che il Collegio arbitrale, riqualificando la mera domanda di accertamento della sussistenza dell'obbligo di rinegoziazione in eccezione di inadempimento, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.

Inoltre, lamenta la violazione delle regole previste dal procedimento arbitrale - in particolare, dell'art. 23.4 del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale e del par. 31 dell'atto di missione - per aver ritenuto, in assenza di specifica autorizzazione, tempestiva e ammissibile la formulazione della domanda di accertamento dell'obbligo di negoziazione in sede di prima memoria e la modifica della domanda e produzione documentale in sede di memoria conclusionale.

Oltre a ciò, parte impugnante sostiene che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio in quanto la tardiva modifica della domanda e la tardiva produzione documentale sono avvenute solo nella comparsa conclusionale, quindi, a istruttoria conclusa.

6.2.3. In primo luogo, il Collegio osserva che il lodo non è nullo per vizio di ultrapetizione di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. Difatti, come è noto, “[...] il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass., n. 8048 del 2019).

Pertanto, non vi è vizio di ultrapetizione qualora il giudice esamini una questione che, pur non espressamente formulata, è da ritenersi tacitamente proposta essendo la conseguenza logica e giuridica di quanto espressamente dedotto. Nel caso concreto,



quindi, il Collegio arbitrale ha validamente qualificato la domanda di Clouditalia come eccezione di inadempimento in quanto, pur se la parte ha espressamente domandato solo l'accertamento dell'obbligo di rinegoziazione, ha al contempo manifestato, in maniera univoca, la volontà di far valere il proprio diritto a non adempiere al pagamento in virtù dell'inadempimento della controparte all'obbligo di rinegoziazione.

Inoltre, il Collegio ritiene che non sussiste nullità del lodo *ex art.* 829, comma 1, n. 7, c.p.c. per violazione dell'art. 23.4 del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale. Tale ultima disposizione, prevedendo testualmente che “*Successivamente alla firma o all'approvazione dell'Atto di missione da parte della Corte, le parti non possono formulare nuove domande che eccedano i limiti dell'Atto di missione, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale [...]*”, stabilisce un divieto, seppur relativo, di proporre domande dopo l'atto di missione. La norma, quindi, non rileva nel caso concreto in quanto, come correttamente rilevato nel lodo, Clouditalia ha formulato tempestivamente e validamente la domanda in occasione dell'atto di missione (doc. 16, in particolare p. 10, fascicolo di primo grado di Interoute).

A tal proposito, peraltro, non è condivisibile in quanto eccessivamente formalistico il rilievo secondo cui l'impiego del verbo “intendere” significherebbe che, in occasione dell'atto di missione, la parte abbia manifestato una mera intenzione di svolgere la domanda, che sarebbe, quindi, stata definitivamente proposta solo in occasione della prima memoria.

Oltre a ciò, il lodo ha validamente ritenuto ammissibile quanto sostenuto e prodotto da Clouditalia in sede di memoria conclusionale. Difatti, non vi è stata alcuna modifica della *causa petendi*, essendosi la convenuta limitata a precisare la domanda già svolta, esponendo ulteriori argomenti e producendo ulteriori documenti in ossequio a quanto previsto dalle regole procedurali. Peraltro, a tale ultimo proposito, si ricorda che il par. 7 dell'atto di missione espressamente prevedeva “*Entrambe le parti argomenteranno e preciseranno le rispettive domande e conclusioni nel corso del giudizio. In particolare,*



come da ordinanza procedurale, il Tribunale autorizza le Parti a modificare, precisare e integrare le loro domande ed eccezioni nelle prime memorie” e che, con l’art. 1 dell’ordinanza procedurale n. 1 del 17.06.2015, è stato ribadito che “[...] Il Tribunale, anche ai sensi dell’art. 23 (4) del Regolamento CCI autorizza modificazioni precisazioni e integrazioni dei quesiti già formulati [...]” (doc. 10, fascicolo di primo grado di Clouditalia).

Il Collegio ritiene altresì che il lodo non sia nullo per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., avendo gli arbitri concesso termini congiunti e reciproci per la produzione documentale (cfr. ordinanza Procedurale n. 6, ordinanza Procedurale n. 8, ordinanza Procedurale n. 11; doc. 11, 12 e 13 fascicolo di primo grado di Clouditalia). È opportuno, inoltre, precisare che non è condivisibile l’argomento secondo cui l’impugnante avrebbe avuto una memoria in meno per difendersi, essendo errata la premessa di tale ragionamento: come detto, la domanda di accertamento dell’obbligo di rinegoziazione non è stata formulata in sede di prima memoria, ma in sede di atto di missione.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione infondato.

6.3. La sussistenza del dovere di rinegoziazione

6.3.1. Parte impugnante, con il secondo motivo, eccepisce la nullità del lodo nella parte in cui ha dichiarato sussistere l’obbligo di rinegoziazione del Contratto O&M attivo per violazione di regole procedurali (ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 11, c.p.c.); per contrarietà all’ordine pubblico (ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.) e per violazione di regole di diritto (ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.).

6.3.2. Il Collegio ricorda che *“Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua*



della suddetta norma [...]” (Cass., n. 23675/2013 conforme a Cass., n. 3383 del 2004). Parte impugnante non ha neanche allegato le ragioni degli asseriti vizi di ultrapetizione, contraddittorietà delle disposizioni, omissione di pronuncia e contrarietà all’ordine pubblico, risultando il motivo senz’altro generico.

Inoltre, l’impugnazione è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di regole di diritto per le ragioni *sub* 6.1.1.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione inammissibile.

6.4. La rinegoziazione chiesta dal debitore inadempiente nel corso del giudizio volto a condannarlo al pagamento del prezzo

6.4.1. Interoute, con il terzo motivo di impugnazione, sostiene che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un diritto alla rinegoziazione, lo stesso sarebbe stato illegittimamente e inammissibilmente esercitato, posto che tale domanda è stata formulata dal debitore inadempiente per la prima volta nel corso del giudizio diretto all'accertamento e condanna al pagamento di quanto precedentemente dovuto.

Pertanto, afferma la nullità del lodo nella parte in cui ha dichiarato l’inadempimento di Interoute all’obbligo di rinegoziazione e l’inesigibilità del credito per violazione di regole procedurali (ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 11 e 12, c.p.c.); per contrarietà all’ordine pubblico (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.) e per violazione di regole di diritto (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.).

6.4.2. Il Collegio rileva che parte impugnante non ha allegato le ragioni degli asseriti vizi di ultrapetizione e di omissione di pronuncia, risultando il motivo generico e, dunque, inammissibile anzitutto nella parte in cui pretende la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 12, c.p.c.

Per quanto concerne, invece, il preteso vizio di contraddittorietà delle disposizioni, il Collegio rileva che il motivo di impugnazione è stato strutturalmente formulato solo in sede di memoria di replica. In ossequio al principio secondo cui *“Nell’ordinamento processuale vige il principio secondo cui innanzi al giudice adito con un mezzo di*



impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta [...]” (Cass., n. 12544/2013), si ritiene che anche a tale giudizio di impugnazione si applica la regola secondo cui “[...] i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione). Restano, pertanto, precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale [...] la precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico [...]” (Cass., n. 11406/2008). Il motivo è, dunque, inammissibile altresì nella parte in cui pretende la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

Per ciò che concerne l’asserita contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 829, terzo comma, c.p.c., il Collegio ritiene che la formulazione di una domanda di rinegoziazione da parte del debitore inadempiente non si pone in contrasto con i principi della tutela del credito e dell’efficacia del contratto, né tantomeno con quelli della certezza giuridica e di buona fede, essendo, al contrario, l’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c., un istituto a presidio dei principi suindicati.

Inoltre, l’impugnazione è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di regole di diritto per le ragioni *sub* 6.1.1.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione infondato.

6.5. La sussistenza dei requisiti per la rinegoziazione

6.5.1. Parte impugnante, con il quarto motivo, sostiene che - anche qualora si ritenesse esistente un obbligo legale di rinegoziazione e ammissibile la relativa domanda da parte del debitore inadempiente nel corso del giudizio - difetterebbero, nel caso di specie, i requisiti subordinatamente ai quali tale obbligo viene ricondotto.

Per questo, ritiene il lodo nullo nella parte in cui ha dichiarato sussistere l’inadempimento di Interoute all’obbligo di rinegoziazione e la conseguente inesigibilità del credito per violazione di regole procedurali (ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 11 e



12, c.p.c.); per contrarietà all'ordine pubblico (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.) e per violazione di regole di diritto (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.).

6.5.2. Il Collegio rileva che parte impugnante non ha allegato le ragioni degli asseriti vizi di contraddittorietà delle disposizioni, omissione di pronuncia e contrarietà all'ordine pubblico, risultando il motivo generico.

Inoltre, l'impugnazione è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di regole di diritto per le ragioni *sub* 6.1.1.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione inammissibile.

6.6. L'inadempimento all'obbligo di rinegoziazione

6.6.1. Interoute, con il quinto motivo di impugnazione, sostiene l'insussistenza del proprio inadempimento all'obbligo di rinegoziazione e, pertanto, afferma la nullità del lodo nella parte in cui ha dichiarato la sussistenza di tale inadempimento e la conseguente inesigibilità del credito per violazione di regole procedurali (ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.); per contrarietà all'ordine pubblico (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.) e per violazione di regole di diritto (ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.).

6.6.2. Il Collegio rileva che il lodo non è nullo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. Invero, come noto, *“L'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., numero 4 - art. 829, numero 11, c.p.c. nella formulazione post riforma -, deve ritenersi consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, si traduca nella impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronunzia, includendosi in detta causa di nullità anche la contraddittorietà interna della motivazione stessa, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione”* (Cass., n. 6069/2004; conforme Cass. n. 2211/2003 e Cass. n. 11950/2003).



Nel caso concreto, la statuizione degli arbitri secondo cui *“anche la posizione di Interoute non si configura in termini di chiusura ad un incontro per discutere delle condizioni contrattuali [...]”* (lodo impugnato, p. 69), riferita al periodo precedente al procedimento arbitrale e, in particolare, al luglio 2014, non è contraddittoria né con il dispositivo né con altre parti della motivazione, essendo ben possibile ricostruire le ragioni logiche e giuridiche della decisione degli arbitri.

Per ciò che riguarda l’asserita contrarietà all’ordine pubblico, il Collegio rileva che il motivo di impugnazione è stato formulato solo in sede di comparsa conclusionale. Pertanto, per le stesse ragioni *sub* 6.4.2, il motivo è inammissibile altresì nella parte in cui pretende la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.

Inoltre, l’impugnazione è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di regole di diritto per le ragioni *sub* 6.1.1.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione infondato.

6.7. L’inesigibilità del credito come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo di rinegoziazione

6.7.1. Parte impugnante, con il sesto motivo, sostiene che, anche qualora si ritenesse sussistente l’obbligo alla rinegoziazione e l’inadempimento di Interoute a tale obbligo, è nulla la parte del lodo che ne ha fatto conseguire la parziale e temporanea inesigibilità di una parte delle somme accertate come dovute per violazione di regole procedurali (ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 11, c.p.c.); per contrarietà all’ordine pubblico (ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.) e per violazione di regole di diritto (ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.).

6.7.2. Il Collegio rileva il lodo non è nullo per vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. Difatti, come detto, *“[...] il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito [...] emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o*



delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass., n. 8048 del 2019, cit.). Il lodo impugnato, invece, pronunciando sull’eccezione di inadempimento, ha dichiarato l’inesigibilità di parte del credito di Interoute, la quale si configura come mera conseguenza dell’accoglimento della domanda – implicitamente e legittimamente (cfr. *sub* 6.2.) – proposta.

Oltre a ciò, il Collegio rileva che parte impugnante non ha allegato le ragioni del preteso vizio di contraddittorietà delle disposizioni ed ha sostenuto, in maniera del tutto generica, che la declaratoria di inesigibilità contrasta con la tutela del credito; pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile nella parte in cui denuncia i vizi di cui all’art. 829, comma 1, n. 11, e comma 3, c.p.c.

Inoltre, l’impugnazione è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di regole di diritto per le ragioni *sub* 6.1.1.

Pertanto, il Collegio ritiene il motivo di impugnazione infondato.

6.8. Il risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c.

Il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c. proposta da Interoute. Invero, la norma sanziona il comportamento di chi agisce in giudizio con mala fede e colpa grave, mentre, nel caso concreto, non vi sono elementi atti a dimostrare la consapevolezza di Clouditalia dell’infondatezza delle proprie domande.

7. Per le ragioni suesposte, l’impugnazione proposta da Interoute s.p.a. nei confronti di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. va rigettata con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, totale in capo all’impugnante, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’impugnativa proposta da Interoute s.p.a. nei confronti di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. avverso il lodo



arbitrale emesso in data 12.05.2017 dalla Corte Internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nel procedimento n. 20757/EMT/GR, così decide:

1. rigetta l'impugnativa e conferma integralmente il lodo impugnato;
2. condanna Interoute s.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 23.000,00 (di cui euro 20.000,00 per compensi ed euro 3.000,00 per rimborso spese forfettarie), oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati Monaco Eutimio e Argentieri Piuma Stefania che si dichiarano antistatari.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13.06.2019

Il Consigliere estensore

Angela Scalise

Il Presidente

Domenico Bonaretti

